STUDIO LEGALE LONGO

Avvocato Edoardo Longo Patrocinante in Cassazione Arbitro presso le Camere di Commercio di Udine, Treviso , Belluno, Pordenone , Gorizia

Viale della Libertà, 27 – 33170 PORDENONE tel : 0434-43170 – Fax : 0434-43130 – cell 338-1637425 – e-mail : longolegal@libero.it - - sito internet : http://longolegal.blogspot.com/ -

TRIBUNALE DI

PORDENONE

SEZIONE PENALE

ISTANZA DI RINVIO

PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Inviata tramite PEC

alla cancelleria penale del tribunale di Pordenone alla attenzione del Giudice del dibattimento dott.ssa Federica Bernardi

PROCEDIMENTO:

NR. 2437-2018 RGNR – IMPUTATO SIG. ALESSANDRO CRAVOTTA , DIFESO DA AVV. EDOARDO LONGO – GIUDICE MONOCRATICO DOTT.SSA FEDERICA BERNARDI – UDIENZA 17.02.2022.

I sottoscritto difensore avv. Edoardo Longo svolge la presente istanza di rinvio per legittimo impedimento articolata sui seguenti

MOTIVI:

I.

RINVIO PER IMPEDIMENTO A PRESENZIARE ALLA UDIENZA.

Nel frattempo, il governo illegittimo italiano ha emesso a raffica del decreti di discutibile legalità che incidono profondamento in danno dei diritti primari dei cittadini , nonché del diritto alla difesa. Ma andiamo con ordine. Il primo decreto che va evidenziato è il decreto che dalla data del 10 gennaio us impedisce ad una cospicua fetta di cittadini italiani di accedere a servizi pubblici essenziali, quali i trasporti ferroviari. Un servizio pubblico essenziale non può mai essere interdetto ai cittadini di uno stato democratico e di legalità. I treni hanno viaggiato sempre, anche durante ben due guerre mondiali. Non è accettabile che un servizio primario venga precluso ai cittadini, che pagano **TUTTI** le tasse per questi servizi solo per coartarli a sottoporsi alla sperimentazione di un siero altamente pericoloso e letale. Pertanto il sottoscritto che non usa l' auto per ragioni di età e di vista è impedito a presenziare all' udienza in oggetto, non potendo spostarsi che in treno, come sempre ha fatto, essendo residente in Codroipo non mi possibile neppure raggiungere lo Studio.

Per codesta ragione chiedo un differimento dell' udienza a data successiva al venir meno del decreto illegittimo che ha sanzionato la revoca di un servizio pubblico essenziale ai liberi cittadini della repubblica.

II.

RINVIO DEL PROCEDIMENTO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE SFORNITO DI "PASS VACCINALE ", IN QUANTO OBIETTORE DI COSCIENZA CHE RIFIUTA LA SIRINGA DI STATO.

Lo Stato ha imposto ai cittadini over anni 50 l' obbligo di sottoporsi alla siringa di stato per iniettarsi un siero sperimentale nocivo per la salute ed anche per la vita, nonché privo di qualsiasi effetto immunizzante. Non entro nel merito della illegittimità di detta imposizione, ma solo nei limiti della qui articolata istanza di rinvio per svariate ragioni.

1

Il sottoscritto rifiuta di essere trattato come un recluso di un Lager di stato e rifiuta la siringa di stato. Ora, per il futuro e per sempre. Il punto non è tanto questo, in quanto la sanzione prevista dall' illegittimo governo ora in carica è una sanzione economica di euro 100, che sarà peraltro sicuramente revocata da un futuro governo democratico eletto. Il punto è un altro ed è quello dell' illegittimo divieto di accesso al tribunale agli avvocati ultracinquantenni sprovvisti di "tessere verde vaccinale". Mi limito alle argomentazioni di natura processuali pertinenti ai fini della presente istanza . Tale norma, peraltro di interpretazione soggettiva dell' autorità giudiziaria perché non stabilita neppure nell' illegittimo decreto appare gravemente illegittima. Ancor più illegittima la interpretazione di ambito giudiziario che impone agli avvocati ultracinquantenni l' obbligo di esibizione di "tessera verde vaccinale" e non di semplice "tessera verde da ispezione nasale". Il combinato disposto di norma + interpretazione è da ritenersi in conflitto radicale con principi e norme di rango ben superiore. In breve:

1. Profilo di incostituzionalità della norma/interpretazione per violazione del diritto al lavoro.

Il divieto di accesso agli avvocati "over" confligge in modo radicale con il diritto al lavoro garantito dalla carta costituzionale ed esso è anche così smaccatamente privo di qualsivoglia ragione sanitaria da non essere coperto neppure dalla scusa di una emergenza sanitaria che non esiste ed è stata promulgata in violazione di ogni norma di legge.

2. Idem per violazione del diritto alla difesa.

Tale combinato disposto norma/interpretazione è in evidente violazione del diritto alla difesa. L' imputato, quando ha scelto di essere assistito da un avvocato regolarmente iscritto all' ordine ed abilitato all' esercizio della professione non può essere coartato alla rinuncia della propria scelta per arbitrio amministrativo dell' autorità giudiziaria (che perde così anche il carattere di terzietà necessario e doveroso per un giusto processo) e/o di una norma governativa neanche approvata in modo definitivo.

3. Incostituzionalità in quanto imposizione di trattamento sanitario obbligatorio in violazione della dignità del cittadino.

La legge vieta il trattamento sanitario obbligatorio con il limite che lo stesso sia stabilito da una LEGGE e da una legge che non violi la dignità umana del cittadino, imponendo un trattamento dello stesso umiliante. Glisso sul fatto che la imposizione di un siero sperimentale – che neanche immunizza dalla malattia che pretenderebbe di immunizzare – è vietato da legislazioni anche di rango internazionale e la stessa Unione Europea si è dichiarata contraria a questa imposizione. Ma la imposizione di un obbligo deve comunque avvenire tramite LEGGE è tale è solo un atto promanato dal Parlamento, non un decreto governativo a prescindere che sia o no convertito in legge. Non solo : il trattamento del cittadino deve essere conforme a dignità e non essere umiliante. L' imposizione di un obbligo alla siringa attraverso il ricatto " non ti faccio lavorare, non ti faccio fare niente, muori, allora", non rientra in una modalità che non possa essere definita umiliante, perché riduce un cittadino a suddito, a res negandogli tutti i diritti naturali e civili che acquisisce con la nascita. Trattasi un obbligo illegalmente promulgato, la cui esecuzione non può essere avvallata dalla magistratura che ben può disapplicarla, anzi sarebbe tenuta a farlo, avendo il pieno diritto di ritenere legittimo l' impedimento del cittadino – avvocato sprovvisto di "tessera verde".

4. Incostituzionalità del divieto di accesso per violazione del principio di eguaglianza (art. 3) rispetto all' accesso con " tessera da ispezione nasale".

Risulta evidente il carattere non sanitario di questo divieto di accesso, nonché disposizione illegale per premere in modo immorale ed umiliante sul professionista perché ceda al ricatto di stato e si sottoponga alla siringa sperimentale. La discriminazione per gli avvocati " over 50" rispetto agli altri che possono accedere al tribunale con mera tessera verde da " ispezione nasale" è evidente. Non si può ritenere non legittimo l' impedimento di un libero professionista che si rifiuta di sottoporsi ad un atto discriminatorio, coercitivo e che configura anche atto di violenza privata da parte di chi lo pone scientemente in essere.

5. Illegittimità del divieto di accesso in quanto atto obiettivo di violenza privata ed atto discriminatorio e nullo.

Che questo divieto sia un atto di violenza privata ed assolutamente illegittimo, appare evidente anche sotto un altro profilo. Il governo

illegittimo, nella dolosamente oscura decretazione in materia ha stabilito il principio del controllo dei vari *pass* inventati sia da effettuarsi, in ambito lavorativo, dal "datore di lavoro" al dipendente e abbi per oggetto il "luogo di lavoro" del soggetto controllato.

Non è chi non veda che nel caso di specie l' autorità giudiziaria non ha titolo alcuno per controllare gli avvocati e vietar loro l' accesso. Il mio luogo di lavoro, ai sensi di tutta la legislazione giuslavoristica, è il mio Studio legale, non uno dei luoghi in cui io occasionalmente mi trovi nell' ambito dello svolgimento del mio lavoro che possono essere: abitazioni private dei clienti, luoghi per ispezioni o inventari, uffici postali, uffici erariali, mezzi di trasporto, studi di altri professionisti, ecc... Fra gli altri, anche i tribunali. Non si capisce perché l' autorità giudiziaria si arroghi la pretesa di essere mio "datore di lavoro" e di controllarmi se mi sono fatto inoculare o no, vietandomi l' accesso, magari anche se fossi provvisto di "tessera verde da ispezione nasale". Io non sono un vostro dipendente e quindi non avete la potestà di effettuare controlli sulla mia persona, perché il tribunale non è il mio "luogo di lavoro".

6. Incostituzionalità per violazione dell' art 3 con riferimento all' accesso agli altri uffici pubblici.

Il divieto di accesso de quo è illegittimo anche per un' altra ragione : non è conforme all' art 3 che l' avvocato " over" possa recarsi negli altri uffici – dove basta la tessera verde da " ispezione nasale", pubblici e non in tribunale, unico ufficio pubblico in cui viene richiesta la " tessera verde vaccinale" senza essere io dipendente dell' autorità giudiziaria.

§

Argomentazioni conclusive.

Il sottoscritto rifiuta la siringa di stato, impugnerà la relativa multa di 100 euro in attesa del ripristino della legalità democratica in Italia e non dispone, né intende disporre, di alcuna tessera verde da "inoculazione". Sono perfettamente sano e in qualunque momento posso esibire una "tessera verde da ispezione nasale". Il divieto di accesso al tribunale – sia di derivazione governativa o di "interpretazione giudiziaria" – è perfettamente illegittimo.

1

Il decreto de quo pretende di imporre al giudice l' obbligatorio rigetto della richiesta di rinvio per la mancanza di "tessera verde" dell' avvocato. . Il sottoscritto ritiene ai fini della presente istanza che questo disposto sia assolutamente illegittimo, a prescindere da ogni valutazione di merito sulla sua *ratio*, che si ritiene comunque illegale, perché volta alla coercizione del cittadino a diventare cavia della sperimentazione di un siero **non** certificato – e non certificabile - come "non pericoloso per la salute". Del pari è criminale coartare il cittadino , per evitare disagi, sofferenze, sanzioni, la perdita del lavoro, limiti a piene mani disseminati dal governo illegittimo in carica, affinchè si sottoponga alla siringa di stato.

Il disposto de qui, che nega la legittimità dell' impedimento da mancanza di pass vaccinale, è illegittimo per le ragioni anche in parte già esposte.

Il giudice non è tenuto ad applicarlo in modo acefalo e de plano. Essendo inserito in un quadro discriminatorio di un decreto governativo oscuro e censurabile anche per ragioni di legittimità e di incostituzionalità, il Giudice, per le ragioni che derivino dal suo libero convincimento (ragione fondante dell' esercizio della giurisdizione), può benissimo disapplicarlo. Se non altro perché tale divieto di valutazione giudiziaria dell' impedimento confligge con il carattere " aperto" di detta valutazione previsto dall' ordinamento ed è ricompreso da norma di rango inferiore a quelle *normanti* il punto che non possono essere tacitamente abrogate o derogate da norma di rango inferiore.

§

Inoltre:

'l sottoscritto sottolinea come sia nell' interesse stesso della giustizia un incedere ordinato e fluido di ogni processo. Va da sé che, in difetto di rinvio (di un differimento tutto sommato abbastanza contenuto nel tempo) di una udienza che verrebbe altrimenti celebrata senza il difensore di fiducia in un quadro di nullità gravi come quelle evidenziate in premessa, fatalmente il sottoscritto difensore, che non viene comunque estromesso dal procedimento in quanto perfettamente abilitato all' esercizio della professione, si troverebbe nella immediata ed ineludibile necessità e doverosità di eccepire immediatamente tutti i vizi di nullità dell' attività processuale che verrebbe svolta in sua assenza nonché svolgerebbe eccezioni di anticostituzionalità della normativa illegittima qui richiamata che - in difetto di rinvio - ricadrebbe pesantemente nel processo cagionando effetti perversi. Un processo nullo ed illegittimo non può essere accettato, né nel suo proseguo in questo grado, né nei gradi successivi. Non verrebbe escluso alcuno strumento fornito dall' ordinamento per la tutela dei diritti di difesa dell' imputato. La serietà e gravità degli argomenti lo impone.


1

Non solo: il sottoscritto aveva in programma di depositare al Giudice una registrazione – già anticipata all' udienza scorsa – da cui emerge come la denunciante abbia riferito al Giudice circostanze non vere, smentite dalla voce stessa registrata della denunciante. Inoltre, era previsto l' esame dell' imputato e non posso certo farlo rendere con la presenza di un distratto difensore d' ufficio, circostanza che il mio assistito aborre ed ha ragione a richiedere che ad esaminarlo sia il SUO avvocato. Nel caso poi il testimone non fosse presente in udienza, ho anche provveduto alla citazione del testimone della difesa e non potrò produrre tale documentazione se non in udienza. Dovrò infatti recarmi in posta a ritirarla, ovviamente previa certificazione di " ispezione nasale" che non mi è stato ancora possibile prenotare ... E dovrebbe pure ascoltare il testimone un avvocato raccolto in corridoio ? E costui dovrebbe pure fare la discussione finale ? Sarebbe questo un giusto processo garantito dalla Costituzione ? E' evidente che anche lo stesso interesse della giustizia converge verso il rinvio dell' udienza stessa.

Anche per questa ragione finale si insta per un differimento dell' udienza.

§

La presente istanza è stata valutata e concordata con l'assistito che ne ha espresso condivisione e consenso, come da dichiarazione qui riportata :



Tutto ciò premesso, articolato e documentato, il sottoscritto insta per il differimento dell' udienza a data opportuna.

Holeks

Avvocato Edoardo Longo